

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DELLA SALE DEL GRUPPO GIOVANI “FLOWERS” JUGENDGRUPPE ODV

Approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo del 10.12.2020

1. Il presente Regolamento disciplina la concessione in uso dei locali del Centro Giovanile (GGF).
Il Consiglio direttivo, nell'intento di rendere più funzionale l'uso dei locali del GGF, ritiene opportuno determinare le norme che consentano a istituzioni, associazioni, gruppi culturali, di volontariato o cittadini privati, di poter usufruire dell'immobile e delle attrezzature nel modo più corretto possibile.
A tal fine si ritiene che il GGF venga concesso, nella convinzione che ogni cittadino, anche per il tramite delle associazioni che lo rappresentano e con il contributo di idee, possa concorrere in modo concreto allo sviluppo della comunità in una visione ispirata alla sua crescita civica, culturale ed economica.
2. L'uso dei locali del GGF è concesso ai cittadini singoli e/o organizzati in associazioni o gruppi, nel rispetto della normativa vigente, che si prefiggano di utilizzarlo per incontri e riunioni che abbiano lo scopo di concorrere allo sviluppo civico, culturale ed economico della comunità.
Tra gli usi consentiti rientrano lo svolgimento di convegni, conferenze, manifestazioni artistiche, culturali, scientifiche, mostre che abbiano rilevanza a livello comunale ed extra comunale, attività ludiche e ricreative.
I locali in oggetto non vengono concessi per attività che prevedano la vendita o la commercializzazione di prodotti.
3. Quanti volessero richiedere l'utilizzo dei locali del GGF dovranno presentare richiesta all'Ufficio del Centro medesimo, utilizzando l'apposito modello (allegato A).
4. La richiesta scritta per l'uso dei locali dovrà contenere i seguenti dati:
 - a. Nome del privato o denominazione/ragione sociale/nominativo dell'istituzione, ente, associazione, gruppo,
 - b. Data, orario e durata dell'uso dei locali;
 - c. Motivo della richiesta e descrizione dell'iniziativa;
 - d. tipologia di giorno in cui viene richiesto;
 - e. Impegno di riconsegnare il locale e le attrezzature esistenti nello stato preesistente con l'esplicito obbligo di risarcire eventuali danni volontariamente provocati dai richiedenti o dal pubblico presente;
 - f. Firma del richiedente responsabile.Con la firma della richiesta i soggetti richiedenti si impegnano
 - a. ad osservare le disposizioni in materia di vigilanza e sicurezza dei locali.
 - b. ad accettare espressamente il presente Regolamento, che viene messo preventivamente a conoscenza attraverso apposita visione.L'obbligo di rispettare le disposizioni in materia di sicurezza e vigilanza dei locali diventa esecutiva al momento in cui vengono consegnati i locali.
5. La richiesta dovrà essere presentata dall'interessato almeno 15 giorni prima della data prevista per l'utilizzo.
Il Consiglio Direttivo si riserva, in casi eccezionali, di ricevere istanze di utilizzo dei locali al di fuori della tempistica sopra indicata, attribuendo la potestà insindacabile di concessione al Responsabile interno delegato competente il quale, sentito il Presidente, potrà autorizzare l'immediato uso dei locali.
Ai fini della concessione dell'uso dei locali si terrà sempre conto delle priorità di utilizzo diretto da parte del GGF.
È facoltà del Consiglio Direttivo chiedere ulteriori informazioni, anche documentali, circa i contenuti delle iniziative che i soggetti richiedenti intendono promuovere presso i locali del GGF.
6. La concessione sarà rilasciata dopo discussione con i membri del Direttivo anche non in sede di Consiglio.
In caso di più richieste verrà data precedenza in primis a quella ritenuta più utile alla comunità e in secondo a quella presentata prima all'attenzione del GGF.
Le richieste di associazioni culturali e sociali avranno precedenza rispetto alle altre, al pari avranno precedenza quelle domiciliate in Bronzolo rispetto a quelle in altri Comuni.

7. Le concessioni e gli orari d'uso dei locali del GGF sono rilasciate dal Responsabile competente, sentito il Presidente o suo delegato.
Gli orari e quindi le concessioni d'uso saranno articolati in funzione delle prevedibili necessità degli utenti.
8. Il Concessionario è tenuto:
 - a. Ad utilizzare il locale per le sole attività o manifestazioni per cui è concesso;
 - b. A non cedere ad altri l'uso e l'utilizzo del locale durante il periodo di concessione;
 - c. Ad acquisire dalle competenti autorità ogni autorizzazione, concessione o licenza relative all'utilizzo del locale stesso e ad avvisare le forze dell'ordine in caso di manifestazioni ed eventi che presentino potenziali rischi di turbamento;
 - d. A tenere sollevato il GGF da ogni responsabilità per quanto possa accadere nel locale ricevuto in concessione a persone e cose per tutta la durata o a causa dell'utilizzo del locale stesso;
 - e. A vigilare in forma continuativa per la tutela dell'immobile e di quanto in esso contenuto, sia che si tratti di beni del concedente o del concessionario;
 - f. A far rispettare il divieto di fumare
 - g. A non appendere quadri e/o pannelli alle pareti e comunque qualunque intervento che in qualche modo alteri lo stato di conservazione delle sale medesime, salvo espresso consenso del Responsabile preposto alla concessione;
 - h. A risarcire al GGF eventuali danni arrecati al locale durante il periodo della concessione.
 - i. Il GGF si riserva comunque la facoltà di trattenere la cauzione versata e qualora il danno sia superiore ad essa, di procedere per vie legali al fine di tutelare il proprio patrimonio;
 - i. A osservare tutte le disposizioni che durante il periodo della concessione vengono impartite dal GGF per il tramite del Responsabile o membri del Direttivo competenti ed a consentire tutte le verifiche necessarie;
 - j. A restituire il locale ricevuto in concessione nelle stesse condizioni in cui è stato consegnato;
 - k. A corrispondere la tariffa di concessione e relativa cauzione fissata ai sensi dell'art. 11 prima dell'utilizzo delle sale;
 - l. Ad assumere a proprio carico spese, imposte e tasse inerenti e dipendenti dall'atto di concessione, nessuna esclusa od eccettuata;
 - m. A non fissare il proprio recapito presso il GGF;
 - n. A rispettare il divieto di affiggere cartelli o manifesti fuori dagli spazi a ciò destinati. Gli stessi dovranno essere rimossi al termine di ogni manifestazione.
9. La concessione ha carattere precario e può essere revocata dal GGF per giustificati motivi senza preavviso e senza risarcimento danni alla parte concessionaria.
L'inosservanza di una sola delle condizioni di cui all'art. 8 determina l'immediata decadenza della concessione.
Il GGF, a sua legittima tutela ha facoltà di sospendere la concessione d'uso dei locali qualora venga a conoscenza di un uso improprio da parte dei concessionari o a fronte di violazione delle norme di cui al presente regolamento.
10. I responsabili della richiesta di utilizzo dei locali del GGF hanno l'obbligo di dichiarare le proprie generalità a richiesta del personale del GGF, sia questi un membro del Direttivo, uno dei Dipendenti del Centro o un volontario delegato dal Direttivo.
11. I richiedenti dovranno versare una tariffa per la concessione in uso determinata dal consiglio direttivo, tenendo conto delle spese di esercizio a carico del GGF per l'utilizzo della sala.
Eventuali usi gratuiti dovranno preventivamente esse discussi ed approvati nel corso di un Consiglio Direttivo.
È fatta salva la facoltà del GGF di concedere, comunque, la gratuità dell'utilizzo in caso di:
 - a. Convegni, manifestazioni etc. con patrocinio o contributo del GGF;
 - b. Attività comunali avente carattere istituzionale e non, riunioni, iniziative, convegni, congressi, conferenze manifestazioni artistiche, culturali e scientifiche, mostre, assemblee, etc. organizzate dal GGF anche con altri Enti, associazioni...
 - c. Assemblee o iniziative in favore dei dipendenti del GGF.
12. Il richiedente è a conoscenza delle normative anti covid-19 in vigore e si prende cure di tutte le misure necessarie. Inoltre, si assume la responsabilità diretta in caso di contagio.